

1. Titolo dell'Intervento

10.14 SRA27 - Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

2. Tabella identificativa dell'intervento

Codice intervento (SM)	SRA27
Nome intervento	pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.15. Numero di ettari (terreni forestali) o numero di altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori

3. Obiettivi Specifici /trasversali correlati

SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

4. Esigenze

Codice	Descrizione
E2.11	Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste
E2.16	Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi ecosistemici
E2.4	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità natur
E2.8	Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale
E2.9	Sostegno e sviluppo dell'agricoltura nelle aree con vincoli naturali

5. Finalità e descrizione generale

La finalità dell'intervento è enfatizzare il ruolo multifunzionale svolto dalle foreste e dalla Gestione Forestale Sostenibile (GFS) in materia di tutela ambientale e conservazione della biodiversità, degli habitat e dei paesaggi tradizionali forestali.

Il sostegno contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 5 e 6 ed è volto a favorire il perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale (COM/2021/572 final) e per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia nazionale per la biodiversità, Strategia Forestale Nazionale, Programmi forestali regionali, ecc).

L'intervento prevede il riconoscimento di un pagamento annuale ad ettaro finalizzato a compensare i titolari della gestione di superfici forestali dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno derivante dall'assunzione volontaria di uno o più impegni silvo-climatico-ambientali che vanno al di là delle ordinarie pratiche di gestione del bosco, definite:

- dai pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla **normativa forestale regionale di settore (L.r. 39/00 e ss.mm.ii. – Legge Forestale della Toscana -, D.P.G.R 8 agosto 2003, n. 48/R e ss.mm.ii. - Regolamento Forestale della Toscana)** e nazionale (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali)
- quando pertinente**, da altri strumenti di pianificazione e regolamentazione delle superfici sottoposte a vincoli ambientali (Parchi e Riserve).

La Legge e il Regolamento forestale regionali individuano e definiscono per contesti territoriali, ecologici e socioeconomici locali, per le ordinarie pratiche di gestione del bosco, le prescrizioni di gestione obbligatorie per tutta la superficie forestale regionale.

La normativa forestale regionale assume riferimento di “base line” per il riconoscimento degli impegni silvoambientali assunti volontariamente dai proprietari e titolari delle superfici forestali. Inoltre, laddove presenti i Piani di gestione delle Aree protette, costituiscono in fase di istruttoria la base per la valutazione quantitativa e qualitativa degli interventi da realizzare.

Gli impegni silvo-climatico-ambientali potenzialmente attivabili sono raccolti in “Tipologie di impegno”.

Nell’individuazione delle Tipologie di impegno, la legge e il regolamento forestale regionali sono da considerare l’unico obbligo di riferimento. I Piani di assestamento o di gestione forestale, e strumenti equivalenti, in quanto atti amministrativi che discendono dalla normativa regionale vigente in materia, sono da considerare alla stregua di una specifica indicazione gestionale valida solo per la proprietà oggetto di pianificazione.

Tipologie di impegno:

SRA.27.2.) Rilascio di piante rare e sporadiche, e/o morte in piedi e a terra e/o piante con microhabitat o per finalità ecologiche;

1) Nell’ambito della presente Tipologia possono essere previsti impegni aggiuntivi ad ettaro di superficie volti all’identificazione e tutela di piante morte (in piedi o a terra)/o piante con microhabitat, per finalità ecologiche o per incrementare la biodiversità. Gli obblighi relativi all’asportazione o rilascio delle piante sono definiti, quando presenti, **dalla normativa e dal regolamento forestali regionali** che possono definire i limiti ad ettaro di presenze di piante rare o sporadiche o di piante arboree morte, mentre non prevedono limiti in merito a quelle con microhabitat o per finalità ecologiche. **Oltre a quanto riportato nella presente scheda, nei documenti di programmazione regionale potranno essere definiti ulteriori elementi** relativi agli impegni aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalle Base line di riferimento al fine di mantenere un elevato livello di biodiversità. L’impegno aggiuntivo può riguardare:

- Rilascio e/o rinuncia al taglio di alberi con microhabitat o per finalità ecologiche **(a invecchiamento indefinito)**;
- Rilascio di piante morte di dimensioni significative in numero maggiore rispetto a quanto eventualmente previsto dalla normativa vigente, in quantità e condizioni “ambientali” da non favorire possibili incendi boschivi;

2) La normativa nelle aree forestali prevede norme per il rilascio di alcune specie arboree rare o sporadiche, al fine di favorirne una maggiore diffusione. Tali prescrizioni prevedono il divieto di taglio di tutte le piante di certe specie e il rilascio di un numero minimo ad ettaro, quando presenti. Gli impegni aggiuntivi possono riguardare:

- Protezione e salvaguardia delle specie forestali rare e sporadiche (rinuncia al taglio per un numero maggiore di piante rispetto a quelle previste dalla normativa forestale).

SRA.27.3.) Mantenimento della continuità di copertura dei soprassuoli forestali;

Nell’ambito della presente Tipologia possono essere previsti impegni aggiuntivi in relazione alle caratteristiche della stazione, quali fertilità, usi anche tradizionali o locali per forma di governo, tipologie di specie, popolamento forestale, volti a favorire la conservazione, difesa e miglioramento del suolo, e consentire di ridurre la superficie delle singole tagliate, garantendo positive conseguenze sulla qualità visiva del paesaggio. **In particolare, l’estensione e la continuità delle aree soggette a taglio è determinato dalla normativa regionali con il principale obiettivo di ridurre i fenomeni di erosione del suolo e l’impatto paesaggistico e ambientale del taglio.** I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale.

Oltre a quanto riportato nella presente scheda, nei documenti di programmazione regionale potranno essere definiti ulteriori elementi relativi al grado di impegno aggiuntivo rispetto a quanto previsto, **per i soli boschi cedui**, dalle Base line di riferimento **(legge e regolamento forestale regionali)**. **Gli impegni aggiuntivi possono riguardare:**

- **Riduzione a 10 ettari della superficie accorpata massima consentita nel caso di tagli di utilizzazione dei cedui.**

SRA.27.4.) Adozione di tecniche di gestione e operazioni di utilizzazione ed esbosco a basso impatto;

1.) Le tecniche e gli accorgimenti adottati nell'organizzazione ed esecuzione degli interventi nei cantieri di utilizzazione forestale rivestono un ruolo di fondamentale importanza nella determinazione degli impatti sul suolo, sulla vegetazione arbustiva e sulla rinnovazione. Generalmente nelle utilizzazioni forestali si possono distinguere differenti tecniche per l'allestimento. Il grado di impegno aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalle Base line di riferimento, **che oltre a quanto riportato nella presente scheda potrà essere meglio dettagliato negli ulteriori documenti di programmazione regionale**, può riguardare:

- Utilizzo di tutte le tecniche che permettano di abbassare l'impatto delle operazioni connesse alle utilizzazioni nelle fasi di esbosco e concentramento (uso di gru a cavo, risine, esbosco con animali da soma);
- Limitazione temporale delle utilizzazioni forestali al fine di ridurre gli impatti sul suolo, gli effetti negativi alla fauna selvatica durante il periodo di riproduzione e migrazione; limitazioni alle attività in aree di riproduzione di specie importanti (es. uccelli rapaci o Tetraonidi);

Il pagamento volto a compensare i costi aggiuntivi sostenuti e il mancato guadagno derivante dall'assunzione volontaria degli impegni silvoambientali è concesso annualmente ad ettaro per un periodo di impegno minimo di 7 anni.

Nell'ambito delle Tipologie di impegno e in relazione al contesto territoriale, nel rispetto degli obblighi, divieti e limitazioni previste dalle "baseline", sono definiti differenti valori di pagamento.

La quantificazione delle soglie è riportato nel paragrafo *Range of support at beneficiary level* della presente scheda.

6. Cumulabilità/collegamento con altri interventi

Le Tipologie di impegno previste dal presente intervento si collegano in modo sinergico ad altri interventi per le foreste, il settore forestale (ambientali e di investimento), e le aree rurali del presente Piano, e potranno essere combinate anche attraverso le strategie di cooperazione e sviluppo locale.

Per la Regione Toscana, comunque, al sostegno del presente intervento non sono ammissibili le aree Natura 2000. Non sussiste quindi cumulabilità con l'intervento SRC02.

La progettazione integrata territoriale (es. Strategia Nazionale Aree Interne) potrà intervenire a rendere maggiormente coerente ed efficace l'attuazione degli interventi del Piano stesso.

7. Principi selezionati da regione toscana concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono previa consultazione del Comitato di Sorveglianza Regionale.

I criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell'intervento.

Attraverso l'attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, si definiscono graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale, **negli ulteriori documenti di programmazione regionale saranno altresì** stabiliti punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili.

Per la Toscana, al fine di perseguire gli obiettivi strategici e le finalità del presente intervento, in relazione al proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico, previa consultazione dei Comitati di Sorveglianza Regionali, riconosce i seguenti Principi di selezione da cui discendono i criteri di selezione:

- P01 - Finalità specifiche dell'intervento – **potrà essere riconosciuta una priorità alle domande che prevedono un maggior numero di impegni;**
- P02 - Caratteristiche territoriali - **potrà essere riconosciuta una priorità in base a:**
 - **al grado di svantaggio (zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013);**
 - **- alle zone con maggiore diffusione dei boschi;**
- P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente - **potrà essere riconosciuta una priorità in base a:**
 - **i giovani;**
 - **le donne;**
 - **il possesso di certificazione forestale;**
 - **il grado di aggregazione del beneficiario (preferendo soggetti aggregati).**

8. Criteri di ammissibilità

CO1 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai proprietari e/o possessori privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto privato e loro associazioni, titolari della gestione di superfici forestali, al fine di incentivare maggiormente sul proprio territorio una gestione sostenibile e oculata nelle attività boschive di carattere imprenditoriale.

CO2 – I beneficiari di cui al punto CO1 devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti;

CO3 – Sono esclusi i soggetti di diritto pubblico.

9. Altri criteri di ammissibilità

I Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento sono:

CR01 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Piano di intervento" dettagliato, redatto secondo i dettagli definiti nelle procedure regionali di attuazione e volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle azioni previste. Il Piano dovrà essere redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;

CR02 – Ai fini dell'ammissibilità a contributo pubblico, il pagamento annuale ad ettaro è riconosciuto, per tutte le superfici forestali e assimilate a bosco, così come definite ai sensi della Legge e dal Regolamento forestale regionali;

CR03– Ai fini dell'ammissibilità al contributo pubblico, il pagamento annuale ad ettaro viene riconosciuto e commisurato in diretta relazione ai costi aggiuntivi sostenuti e al mancato guadagno derivante dall'assunzione di impegni aggiuntivi che vanno al di là delle "baseline" di riferimento rappresentate dalla Legge e Regolamento forestale regionali, che garantiscono la conformità ai criteri di GFS (Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa adottate alla seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993);

CR04 –Al fine di consentire l'accesso ad un numero adeguato di beneficiari, viene stabilito un limite massimo di contributo pubblico annuale, per singolo beneficiario di euro 500,00 ettaro/anno.

CR05 – A motivo dei costi amministrativi connessi alla gestione delle domande di sostegno, non sono ammissibili domande di sostegno per superfici boscate (compreso le aree assimilate), di dimensione inferiore a 10 ettari. Tale limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di sostegno che, nel caso di superfici al di sotto di quelle minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi e contributo erogato. La superficie minima richiesta oltre a garantire un adeguato rapporto tra costi amministrativi e premio dipende anche dalle caratteristiche dei boschi toscani: elevata frammentazione della proprietà, predominanza del governo a ceduo (quindi con turni ridotti rispetto alle fustaie). In questo modo si assicura un adeguato beneficio ambientale grazie all'applicazione degli impegni su superfici maggiori.

Per tutte le Tipologie di impegni non è prevista nessuna limitazione della superficie massima di intervento;

CR06 – tutti i beneficiari devono essere in possesso di piano di gestione o strumento equivalente relativo alle superfici oggetto di impegno indipendentemente dalla superficie. Pertanto le informazioni pertinenti la conformità ai principi di GFS definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, viene garantito dalla presenza dei piani citati al capoverso precedente.

Si ricorda comunque che (in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) in base alla normativa forestale regionale l'approvazione e l'esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio regionale è sempre e comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni normative regionali che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS del *Forest Europe*, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia.

CR07 - Non sono ammissibili ai premi del presente intervento le aree ricadenti in aree della Rete Natura 2000.

10. Impegni

Il beneficiario si impegna:

IM01 - a realizzare gli impegni sottoscritti conformemente a quanto indicato nel “Piano di mantenimento” e definito con atto di concessione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite negli ulteriori documenti attuativi regionali;

IM02 – a non cambiarne la destinazione d’uso delle superfici oggetto di impegno, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti negli ulteriori documenti attuativi regionali. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti.

11. Impegni aggiuntivi

Non pertinente

12. Altri obblighi

Il beneficiario deve rispettare, nell'insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali. Il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente.

13. Pagamenti per Impegni (premi)

L’entità dei pagamenti è determinata secondo quanto specificatamente disposto e giustificato, e prevedono un sostegno a copertura dei costi ammissibili sostenuti per la realizzazione delle Azioni indicate nel presente intervento.

Il pagamento annuale ad ettaro si riferisce alla superficie forestale oggetto di impegno, viene calcolato sulla base dei costi aggiuntivi di gestione sostenuti e del mancato guadagno dei materiali ritraibili dall'utilizzazione, in relazione alla gestione forestale ordinaria in applicazione delle prescrizioni normative e regolamentari regionali vigenti.

Il pagamento viene riconosciuto con un sostegno annuale ad ettaro per gli impegni assunti per un periodo di impegno non inferiore a 7 anni consecutivi .

Nel dettaglio sono riconosciuti i seguenti premi:

- SRA.27.2.) Rilascio di piante rare e sporadiche, e/o morte in piedi e a terra e/o piante e microhabitat o per finalità ecologiche:
 - Rilascio di individui arborei di pregio ad invecchiamento indefinito e con presenza di microhabitat (almeno 2 e massimo di 8 piante ad ettaro): 11 € pianta/ettaro/anno;
 - Rilascio piante morte (almeno 1 e massimo 8 piante ad ettaro): 7,50 € pianta/ettaro/anno;
 - Protezione e salvaguardia delle specie forestali rare e sporadiche: selezione delle specie soggette ad utilizzazione con rilascio delle specie a più elevato valore ecologico (minimo 5 massimo 10 piante oltre la base-line): 32 €/ha/anno per 5 piante/ettaro; 51 €/ha/anno per 10 piante/ettaro;
- SRA.27.3.) Mantenimento della continuità di copertura dei soprassuoli forestali:
 - Riduzione a 10 ettari della superficie accorpata massima consentita nel caso di tagli di utilizzazione nei boschi cedui - il premio ad ettaro per fascia non tagliata rilasciata ammonta a €/ha/anno: 25 € per 0,5 ettari fascia più 14 € per ogni 0,5 ettari aggiuntivi (fino ad un massimo di 6 ettari di fascia). L'ampiezza della fascia è rilevata e georeferenziata
- SRA.27.4.) Adozione di tecniche di gestione e operazioni di utilizzazione ed esbosco a basso impatto:
 - Utilizzo tecniche di esbosco a basso impatto: il premio ammonta a: 209 €/ha/anno di superficie utilizzata con tecniche a basso impatto (gru a cavo, risine, esbosco con animali da soma);
 - Regolamentazione periodo di taglio - in funzione della riduzione del periodo di taglio (gg) il premio ammonta a: 54 €/ha/anno ogni 5 gg di sospensione (fino ad un massimo di 30 gg).

La Regione Toscana prevede che l’importo complessivo del sostegno sia soggetto a degressività per scaglioni di pagamento secondo il seguente approccio:

- Copertura sostegno primo scaglione (% sostegno coperto euro/ettaro): 100% per pagamenti annuali minori/uguali a 20.000 euro;
- Copertura sostegno secondo scaglione (% sostegno coperto euro/ettaro): 90% sull’importo eccedente i 20.000 euro per pagamenti annuali maggiori di 20.000 euro e minori/uguali a 50.000

euro;

- Copertura sostegno terzo scaglione (% sostegno coperto euro/ettaro): 85% sull'importo eccedente i 50.000 euro per pagamenti annuali maggiori di 100.000 euro e minori/uguali a 50.000 euro;
- Copertura sostegno quarto scaglione: 80% sull'importo eccedente i 100.000 euro per pagamenti annuali maggiori di 100.000 euro.

14. Forme di sostegno e tasso di sostegno

Non pertinente